

**Aggiornamento biennale del Piano Economico
Finanziario TARI 2022-2025
(annualità 2024-2025)**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI SEZZE**

Determinazione n. 1/2023 - DTAC ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa.....	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	6
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	7
1.5 Altri elementi da segnalare.....	7
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore SPL Sezze S.p.A.....	8
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore SPL Sezze S.p.A.....	8
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Sezze.....	8
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Sezze.....	8
4. Attività di validazione.....	9
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	10
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	10
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività.....	12
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale).....	13
5.1.3 Coefficiente C116.....	14
5.1.4 Coefficiente CRI.....	14
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	15
5.2.1 Componente previsionale CO116.....	15
5.2.2 Componente previsionale CQ.....	15
5.2.3 Componente previsionale COI.....	16
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	17
5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	17
5.4.1 Determinazione del fattore b	17
5.4.2 Determinazione del fattore ω	18
5.5 Conguagli.....	20
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	23
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	23
5.8 Rimodulazione dei conguagli.....	24
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	24
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	24
5.11 Ulteriori detrazioni.....	25
5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.....	25

1. Premessa

Tramite Deliberazione 389/2023/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

All'articolo 27.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif e dalla Deliberazione 7/2024/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- *per ciascun anno a l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 4 novembre 2021, 2/2021.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali

laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 28 del MTR-2”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC comprendono la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2023).

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente

relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dal Gestore chiamato alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Studio AP-PA come illustrato nella relazione adottata con la Relazione prot. n. 12491 del 24/04/2024 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del presente aggiornamento biennale del Piano Finanziario unitario è Sezze.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 363/2021, come integrata e modificata dalla Delibera 389/2023 (MTR-2 aggiornato), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022-2025 (anni 2024 - 2025). Nel caso di specie riveste il ruolo di Gestore la Società SPL Sezze S.p.A.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate e dello spazzamento delle strade, nonché della tariffa e rapporto con gli utenti.

1.3 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente ha acquisito dal gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto dal gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2023;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

1.4 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore SPL Sezze S.p.A.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore SPL Sezze S.p.A. con PEC/nota prot. 12130 del 22/04/2024 e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore SPL Sezze S.p.A.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore SPL Sezze S.p.A. con PEC/nota prot. 12130 del 22/04/2024.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Soggetto Validatore – Studio AP-PA con Relazione prot. n. 12491 del 24/04/2024.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per entrambe le annualità del biennio 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2024	2025
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	€ 4.773.964	€ 4.843.670
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	€ 4.843.670	€ 4.913.467
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - ΣT_{max}	€ 4.843.670	€ 4.913.467

Per l'anno 2025, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, eventualmente si re-interverrà al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-entrambe le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2 aggiornato:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 disciplina il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO_{116, TV, a}^{exp}$ e $CO_{116, TF, a}^{exp}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

L'art. 4.4-bis del MTR-2 aggiornato, ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, introduce il coefficiente CRI_a , il quale tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

Per l'anno 2024 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 389/2023	+ 2,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,11 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
C116	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
CRI_a	Recupero inflazione	Paragrafo 5.1.4 della presente relazione	+ 7,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+ 9,59 %

Per l'anno 2024, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

Σ T_{a-1}: Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2023), pari ad € 4.773.964

ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 9,59%

Σ T_a: Importo complessivo del Piano Finanziario anno *a* (2024), pari ad € 4.843.670

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, in quanto:

$$€ 4.843.670 / € 4.773.964 = 1,0146 \leq (1 + 9,59\%) = 1,0959$$

pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2 aggiornato. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2022 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 42,50 €/cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2022: l'importo è pari a 35,66 €/cent/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2} > Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a -0,35 emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato nella misura del 0,11%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2024 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dal Gestore, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2024 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2024 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dal Gestore all'interno del PEF "grezzo".

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 è il seguente:

Anno 2024

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Anno 2025

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a} , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO_{TV, a}^{116}$ e $CO_{TF, a}^{116}$ riconducibili

alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Considerate le informazioni trasmesse dal Gestore, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dello stesso.

5.1.4 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione sostenuti dal Gestore per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023.

Occorre altresì considerare che, anche in tal caso, il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso in cui non avvenga una valorizzazione massima degli altri parametri sopra esplicitati.

Come su indicato difatti, il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'9,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 2,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 9,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente CRI è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga alla valorizzazione massima, che resta fissata all'9,6%.

Alla luce di tali considerazioni, e rilevate le informazioni trasmesse dal Gestore, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare il suddetto coefficiente nella misura massima del 7% anche considerando che l'applicazione degli indici FOI per la rivalutazione dei costi dell'anno a-2 stabilita da ARERA genera un incremento degli stessi pari al 13,7% (derivante dalla somma incrementale di 4,5% e 8,8%).

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO₁₁₆ si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi del Gestore alcun incremento o decremento dei costi connessi alla classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi

connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che ha previsto l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

Lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Sezze sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi del Gestore alcuna proposta di valorizzazione della componente connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato, non si rende necessaria la valorizzazione della voce di costo CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{,a}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{,a}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{,a}^{exp}$ e $COITF_{,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi,

verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Sezze non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi del Gestore alcuna proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2 aggiornato.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di *sharing* dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri, b_a e ω_a .

5.4.1 Determinazione del fattore b

b_a è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3 ; 0,6]$ e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Sezze l'Ente Territorialmente Competente sceglie di riconoscere un impatto piuttosto contenuto dei proventi sulla tariffa, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia in capo alla Società: per questo motivo il valore è pari a **0,3**.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore b ($1+\omega$): è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo AR_{sc} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $[-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range $[-0,15 / 0]$ in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range $[-0,3 / -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente.

Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, tale Macro-indicatore R1, in assenza di informazioni fornite dal Gestore, è stato valorizzato per un importo pari a zero.

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) → ω sarà pari a 0,1

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b ($1+0,1$);

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente → ω assumerà valore pari a 0,4;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,4)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,2;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,2)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,3;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,3)$.

Con riferimento al Comune di Sezze ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ non soddisfacente,

e

$\gamma_{2,a}$ non soddisfacente

si individua, per il parametro ω , il valore di 0,4 da inserire nella formula $b(1+\omega)$ per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	$0,3 < 0,6$	0,30
ω	$0,1 < 0,4$	0,40
$b(1+\omega)$	$0,33 < 0,84$	0,42

5.5 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno dell'aggiornamento del PEF 2022-2025, con riferimento alle annualità del biennio 2024-2025, si ritiene necessario fornirne una breve definizione della componente che si intende valorizzare:

- Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACC_{a,}$ nonché del tasso $WACC_{RID, a,}$ a e del parametro $Kd^{real}_{a,}$ fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023 non erano stati

anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 68/2022/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi fissi anno 2024 e 2025

	2024					2025				
	SERV. PUBBLICI LOCALI SEZZE SPA	0	0	totale Gestori	Comune di Sezze	SERV. PUBBLICI LOCALI SEZZE SPA	0	0	totale Gestori	Comune di Sezze
Quota media relativa alle componenti REC ₂				-					-	
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferiti agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità				-					-	
Scotamento COV _{max}										
Recupero CO _{max} (solo se a vantaggio utenze in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{exp} (T) (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{exp} (T) (T)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scotamento tra le entrate tariffarie fissate approvate per anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità				-					-	
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di prepulitura, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/RIF)				-					-	
Recupero differenza valori Wacc e Sic	-	616	-	-	616	-	4.384	-	-	4.384
Recupero conguaglio ⁽¹⁰²⁾ - parte fissa				-					-	
RC_{totale}	-	616	-	-	616	-	4.384	-	-	4.384

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sull'aggiornamento del PEF predisposto dal Gestore, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario si segnala quanto segue:

SPL Sezze S.p.a., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.22
A) Valore della produzione	€ 5.448.154
B) Costi della produzione	€ 5.723.177
21) Risultato di esercizio	-€ 336.290
Totale Attivo patrimoniale	€ 6.412.724
A) Patrimonio Netto	-€ 801.586
D) Debiti	€ 5.485.353
D4) Debiti verso banche	€ 389.790
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	-12%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	86%

Dai dati sopra riportati, si rileva un valore negativo del risultato di esercizio che ha impattato anche sulla situazione patrimoniale della società; sulla situazione sopra rappresentata è tempestivamente intervenuto il Comune di Sezze, nella veste di socio unico nonché soggetto affidatario in house providing e titolare del controllo analogo sulla partecipata, che ha tempestivamente adottato le misure ordinarie e straordinarie (riconosciute dal legislatore per fronteggiare l'emergenza pandemica che ha fortemente impattato sui risultati dell'esercizio 2021 ed i cui riflessi, seppur in assorbimento, si sono riverberati anche negli esercizi successivi) per assorbire la perdita e ripianare i disequilibri aziendali generatisi in capo a SPL Sezze S.p.a. In tal senso, è stata prevista anche la stipula, nel 2023, di un nuovo contratto di servizio basato su un piano industriale con un orizzonte temporale di cinque anni, che fa emergere un profilo economico positivo del servizio; tale piano ha rappresentato la fonte informativa principale da cui sono state tratte le informazioni per la predisposizione del PEF grezzo 2024 di SPL Sezze S.p.a.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della Deliberazione 363/2021 dispone che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”*.

Per quanto riguarda le detrazioni ex art. 4.6 proposte dal Comune di Sezze questo Ente Territorialmente Competente ritiene di procedere all'accettazione integrale con riferimento alla proposta di detrazione, per le annualità 2024 e 2025, per un importo rispettivamente di € 467.845 e di € 332.127, nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione ed al fine di evitare di gravare eccessivamente sulla TARI dovuta dai contribuenti, al totale dei costi sostenuti dal Gestore della Tariffa e Rapporto con gli Utenti.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Sezze, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Sezze, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare, tra le due annualità 2024 – 2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell’articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato.

5.11 Ulteriori detrazioni

L’Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Sezze al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente e ritenendole ammissibili procede ad approvarle.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Autorità evidenzia che l’importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2024 le suddette detrazioni: € 4.843.670 - € 93.520 = € 4.750.151

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

In esito alla quantificazione del valore di partenza H , considerata la mancanza di dati forniti dal Gestore, sono determinati gli obiettivi annuali di miglioramento per il 2024 e il 2025 sulla base del calcolo standard proposto dal tool di calcolo. Il posizionamento è effettuato in una delle classi (da A ad I) della seguente tabella e secondo i valori di avanzamento fissati nella Deliberazione 389/2023/R/RIF.

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$AR_{SC,si}^{Agg}$			
$CRD_{SC,si}^{Agg}$			
H	0,0%	5,0%	10,0%
Classe di appartenenza	I	H	H